

ASSOCIAZIONE TARTUFAI
"IL PERUGINO"



Via Giacomo Puccini n. 86
06134 – Ponte Felcino Perugia
Tel. e fax 075 – 8084901
www.tartufailperugino.it
info@tartufailperugino.it
segretario@tartufailperugino.it

IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LA RACCOLTA OCCASIONALE

Guida al pagamento dell'imposta sostitutiva da 100 Euro per la vendita del tartufo ed altri prodotti selvatici di cui alla classe Ateco 02.30 ed altre piante officinali, con il limite di Euro 7.000 annui, nonché ravvedimento operoso per il ritardato pagamento.

La legge 145/2018, ossia legge Bilancio per il 2019, secondo quanto previsto dai commi che vanno dal 692 al 699 dell'art.1, ha introdotto l'imposta sostitutiva per i redditi che derivano dalla vendita occasionale dei tartufi. Questa imposta, se versata, va a sostituire la ritenuta del 23% prevista sul 78% dei corrispettivi pagati, prevista dall'art.25 quater del DPR 600/1973

L'attività di raccolta s'intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita non superano il limite annuo di Euro 7000,00

Tale imposta, di Euro 100,00 va pagata entro il 16 febbraio di ogni anno.

Il codice tributo per il pagamento della tassa all'Agenzia delle Entrate è 1853. La tassa deve essere pagata con modello F24 elide.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Dopo il 16 febbraio vi è la possibilità di pagare comunque la tassa, ma nel modello F24 elide si dovranno aggiungere gli *interessi di mora e la sanzione* come di seguito indicato:

CALCOLO INTERESSI DI MORA

Con il codice 8913 gli interessi per il ritardato pagamento vanno calcolati come segue:

100 euro moltiplicati per il numero dei giorni di ritardato pagamento per 2,50; la somma quindi che viene va divisa per 36.500:

$$100 \times \text{Numero Giorni} \times 2,50 : 36.500 = \text{INTERESSI MORA}$$

SANZIONE

Con il codice 1992 si inserisce la sanzione applicata come segue:

- pagamento entro gg.30 dal 16 febbraio, Euro 1,50;
- pagamento dal 30° giorno al 90° giorno, Euro 1,67;
- pagamento dopo il 90° giorno ma entro l'anno, Euro 3,75.

Il risultato degli interessi di mora e la corrispondente sanzione DEVONO essere sommati ottenendo un totale complessivo che solitamente si aggira tra euro 1,50 ed euro 5,00.

Quanto precede consente il pagamento della tassa senza che si incorra in ulteriori provvedimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.